

legge per l'impegno che ne derivava alla provincia stessa, sarebbe stato più logico che ne avesse fatto oggetto di legge in quel tempo; presentemente adunque la stessa provincia dovendo far fronte a quest'obbligo preso, non deve fare altra domanda fuori di quella d'esser autorizzata a fare un prestito.

Le cose stando in questi termini, io credo che debbasi autorizzare la provincia a fare il prestito, ma in quanto al modo di liberarsi dalle azioni o di tenerle come sua proprietà, questo debbe restare nelle attribuzioni del Consiglio divisionale, d'accordo col Governo. Ma nel proporre la soppressione di questa parte del primo articolo, io non ho solo in mira di far scomparire quest'inopportunità, ma oggetto della mia proposta è pure di dimostrare alla Camera come le conclusioni della Commissione siano affatto erronee, quantunque l'onorevole relatore, e prima di lui il signor ministro dell'interno, abbia riservato il caso, dicendo che la società di Savigliano avrebbe sempre conservati tutti i diritti da farsi valere davanti ai tribunali.

Io credo però che, qualora il Parlamento colla sanzione di questa legge implicitamente acconsentisse che questi diritti non erano per nulla lesi, anche davanti ai tribunali la causa sarebbe pregiudicata, e che comunque gli interessi della società di Savigliano potrebbero essere compromessi.

L'onorevole signor relatore argomentando sul merito della convenzione passata colla società di Savigliano, ha trovato che il Consiglio era ne' suoi diritti, sia secondo la lettera, che secondo lo spirito del contratto: secondo la lettera, perchè la provincia di Cuneo, mentre vende queste mille azioni, non le mette sul mercato in vendita, e rimangono tuttora inalienabili; non nello spirito, perchè dovendo la provincia di Cuneo pagare le azioni nel termine imposto dalla società, si troverebbe nella condizione di vedere le sue azioni vendute all'incanto qualora essa non potesse adempiere a quest'obbligo.

Io prego l'onorevole relatore ad osservare che egli ha fatto una singolare omissione nell'esaminare questa convenzione; egli omise interamente di prendere in considerazione la condizione apposta a questo effetto, che in ordine al pagamento, il municipio avrebbe preso colla società di Savigliano gli opportuni concerti; ora la sua argomentazione trovasi da questo fatto assolutamente distrutta. Perchè la società avrebbe nella convenzione riservato di stabilire l'epoca del pagamento di queste azioni? Evidentemente perchè aveva preveduto che per avere i fondi necessari sarebbe stato d'uopo di concedere un termine più lungo di quello che era stabilito pegli altri azionisti. Non è dunque il caso di dire semplicemente che queste azioni abbiano tutti gli oneri ed i vantaggi delle altre, ma di fare il caso dovuto dell'eccezione di quelle condizioni espresse nella scrittura. Ora, se il municipio di Cuneo, prima di pensare ad alienare queste azioni, avesse fatto tutte le pratiche volute da quell'articolo della convenzione, ed avesse esaurite tutte le pratiche colla società di Savigliano, per cui ne fosse nata la conseguenza che non essendovi mezzo d'intendersi colla medesima, essa potesse trovarsi costretta a fare questa vendita, dico, in tale caso solo si potrebbe sostenere che ne venisse il diritto al municipio stesso di alienare le azioni in quel modo proposto.

Non sta poi l'argomento sostenuto dall'onorevole relatore che il municipio possa vendere queste azioni purchè non ne faccia il trapasso, poichè viene dimostrato all'evidenza dalla scrittura che la società di Savigliano, contrattando col municipio aveva previsto a chi il municipio poteva cedere le azioni, ed ha designato precisamente i comuni e le provincie;

e la differenza è somma perchè trattavasi di corpi morali; la società sapeva che cedendo a questi corpi morali delle azioni inalienabili, essi non avrebbero potuto porle sul mercato, perchè non possono i corpi morali trattare affari come i privati; che se la società avesse fatto una simile scrittura con privati, oh sia certo il signor relatore che la società di Savigliano avrebbe specificata la cosa altrimenti.

Infatti egli è facile di comprendere come in privato, e tanto più in una casa di commercio, possa, senza bisogno di disporre dei titoli, fare dei medesimi contrattazioni in modo che la condizione d'inalienabilità diventi senza effetto; ciò che non potrebbe in alcun modo succedere in municipi o provincie senza violare il contratto.

La Camera vede adunque la differenza che passa dall'essere le azioni inalienabili in mano ad un municipio, o presso una ditta commerciale. Ma io dico che, se anche queste ragioni fossero sufficienti, la concessione fatta al municipio di Cuneo, di poter prendere gli opportuni concerti pel pagamento di queste azioni colla società di Savigliano, questa condizione, dico, risolverebbe tutte le questioni.

Il municipio di Cuneo non può in alcun modo trattare né alienare queste azioni, senza che prima abbia esaurite tutte le pratiche colla società di Savigliano in merito ai termini di pagamento.

Ora io dico che la Camera non deve approvare questo contratto, poichè lederebbe in sostanza gl'interessi della società di Savigliano, quantunque le resti aperta la via dei tribunali: io credo che la Camera non deve in alcun modo pronunciare un voto che costituirebbe senza dubbio un cattivo precedente, mentre d'altronde la cosa non è in alcun modo necessaria.

La Camera altro non deve fare che autorizzare la provincia di Cuneo a contrarre un prestito nel modo più utile che potrà. In conseguenza, io nell'appoggiare l'emendamento dell'onorevole conte Franchi, prego la Camera ad accettarlo, poichè altrimenti resterebbe pregiudicato l'interesse della società di Savigliano, e non potrebbe a meno che condurre a conseguenze gravissime.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Prima di passare ai voti, fo presente alla Camera che colla approvazione della deliberazione del Consiglio divisionale di Cuneo è autorizzata la provincia di Cuneo o per l'una o per l'altra operazione: o a fare cioè un mutuo di lire 500 mila per pagare il prezzo delle azioni, o ad esonerare la provincia dall'assunta obbligazione mediante un premio.

Il deputato Franchi chiederebbe che la Camera approvasse soltanto la prima parte dell'accennata deliberazione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**ASTENGO, relatore.** Domando la parola per esporre il parere della Commissione su questo proposito.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**ASTENGO, relatore.** L'emendamento proposto mira a far sì che sia divisa in due parti la deliberazione del Consiglio divisionale di Cuneo.

Siffatta proposizione io la reputo inammissibile.

Il Consiglio divisionale stimò di provvedere bene gl'interessi della provincia di Cuneo col dare la facoltà ai delegati o di trattare un mutuo di lire 500 mila per pagare il prezzo delle azioni; oppure, se vi si trovasse maggior convenienza, di far rilevare la provincia da ogni peso mediante un premio.

L'onorevole deputato Bolmida ha patrocinato assai bene la causa della società anonima della ferrovia da Torino a Savigliano, ed ha mostrato di temere che il voto della Camera